

REGOLAMENTO DELLA

SCUOLA SUPERIORE DI GIORNALISMO

“Massimo Baldini”

DELLA LUISS GUIDO CARLI

(con le ultime modifiche approvate dal Comitato Esecutivo
della LUISS Guido Carli nella seduta del 23 luglio 2014)

Il Rettore

D.R. 25 luglio 2014 n.171

recante emanazione e modifiche del
*Regolamento della Scuola Superiore
di Giornalismo "Massimo Baldini"
della LUISS Guido Carli*

IL RETTORE

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il *Regolamento della Scuola Superiore di Giornalismo "Massimo Baldini" della LUISS Guido Carli* come modificato dal Consiglio di Amministrazione della LUISS Guido Carli nella seduta del 5 ottobre 2009;
- viste le modifiche al suddetto Regolamento deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 23 luglio 2014;

DECRETA

E' modificato il *Regolamento della Scuola Superiore di Giornalismo "Massimo Baldini" della LUISS Guido Carli* come da testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Prof. Massimo Egidi



Articolo 1

Ambito di applicazione

Presso la LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, è istituita la *Scuola Superiore di Giornalismo "Massimo Baldini"*, di seguito denominata Scuola.

Articolo 2

Scopi

La Scuola fornisce una preparazione specifica, completa e costantemente aggiornata per l'esercizio della professione giornalistica – anche per uffici stampa e relazioni esterne – con particolare orientamento verso le discipline economiche, giuridiche e politico-sociali.

La Scuola recepisce il *"Quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo"* stabilito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (CNOG).

Articolo 3

Durata dei corsi

La Scuola ha durata biennale ed è a tempo pieno.

Gli iscritti che hanno superato tutti gli esami di profitto e la prova finale, e hanno effettuato i periodi di stage presso testate giornalistiche, potranno sostenere l'esame di idoneità professionale sulla base della convenzione tra la LUISS Guido Carli e il CNOG.

Articolo 4

Organi

Sono organi della Scuola: il Comitato di Direzione, il Presidente e il Direttore.

Può altresì essere nominato, dal Comitato Esecutivo della LUISS, un Presidente Onorario che viene invitato alle sedute del Comitato di Direzione.

Art. 5

Comitato di Direzione (composizione)

Il Comitato di Direzione è composto da sette membri, che durano in carica quattro anni (coincidenti con due bienni formativi della Scuola) e sono rieleggibili. Sono membri del Comitato:

- il Presidente della Scuola, di norma professore universitario, nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente;
- il Direttore della Scuola, che ricopre anche l'incarico di Direttore delle Testate di laboratorio – giornalista professionista iscritto all'albo da almeno 10 anni – nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Direttore Generale, sentito il parere del Rettore, e che funge da segretario del Comitato;
- il Direttore Generale della LUISS Guido Carli o suo delegato;
- due professori di ruolo dell'Ateneo, nominati dal Comitato Esecutivo su proposta del Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, con specifiche deleghe uno per lo sviluppo del piano didattico e l'altro per lo sviluppo di convenzioni di stage e partnership nazionali e internazionali;
- un membro del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- un membro dell'Ordine regionale dei giornalisti del Lazio.

Il Comitato di Direzione si riunisce almeno due volte l'anno.

Esso è convocato e presieduto dal Presidente della Scuola.

Le deliberazioni del Comitato di Direzione sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Direttore della Scuola.

Articolo 6 **Comitato di Direzione (compiti)**

Il Comitato di Direzione, in attuazione delle direttive generali espresse dagli Organi della LUISS Guido Carli:

- nomina i docenti della Scuola indicati congiuntamente dal Presidente e dal Direttore, e propone al Comitato Esecutivo della LUISS Guido Carli i relativi compensi;
- delibera il piano degli studi predisposto, su proposta del docente componente il Comitato di Direzione all'uopo delegato, dal Presidente e dal Direttore, sulla base delle indicazioni previste nell'art. 16 del "*Quadro di indirizzi*"
- vigila sulla disciplina scolastica e cura l'osservanza delle norme concernenti il funzionamento della Scuola;
- delibera sulle proposte del Presidente riguardanti la scelta dei membri della Commissione esaminatrice per le prove di ammissione alla Scuola. Della Commissione possono far parte docenti universitari e giornalisti con almeno dieci anni di anzianità, indicati, di intesa con la Scuola, dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, e almeno uno dal Consiglio nazionale dell'Ordine, come previsto dal "*Quadro di indirizzi*";

Il Presidente della Scuola, coadiuvato dai due docenti componenti il Comitato di Direzione, predispone, con il Direttore, le linee strategiche di sviluppo della Scuola e le iniziative collaterali (eventi, corsi specialistici, ecc.) e mantiene i rapporti con gli Organi delle istituzioni di settore e le relazioni atte a sviluppare la Scuola.

Il Direttore della Scuola dispone verifiche periodiche sul rendimento e sulla formazione acquisita dagli allievi. Dopo i primi tre mesi del corso, il Direttore rilascia un giudizio di merito sulle capacità di profitto dimostrate dagli studenti. Tale giudizio è obbligatorio anche ai fini di quanto previsto dal "*Quadro di indirizzi*".

Articolo 7 **Direttore**

Le funzioni del Direttore sono le seguenti:

- attua le direttive del Comitato di Direzione;
- coordina, coadiuvato dai due docenti componenti il Comitato di Direzione, l'attività didattica, i laboratori e le testate giornalistiche;
- redige il budget della Scuola, da sottoporre alla Direzione Generale, nell'ambito dell'approvazione del budget complessivo dell'Ateneo;
- organizza le prove d'esame;

- fissa le date di inizio e di termine delle lezioni nonché le date degli esami di profitto e della prova finale, che avviene in unica sessione annuale;
- tiene, di concerto con il docente componente il Comitato di Direzione all'uopo delegato, il collegamento con le aziende per la stipula delle convenzioni di stage;
- organizza la campagna promozionale della Scuola e le prove di selezione.

Articolo 8 Ammissione

Alla Scuola sono ammessi candidati in possesso di un diploma di laurea di ogni livello e in qualsiasi disciplina conseguito in una università italiana o straniera e legalmente riconosciuto.

Il diploma di laurea deve essere stato conseguito entro il termine fissato per la presentazione delle domande per sostenere le prove di selezione.

Per quanto concerne le modalità di partecipazione e di selezione si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 24 del "Quadro di indirizzi".

Articolo 9 Periodi di formazione (stage)

I periodi di formazione (stage) in testate esterne durano due mesi per ciascun anno. Obiettivi dei periodi di pratica guidata sono l'approccio con le realtà operative e la conoscenza dei meccanismi redazionali. All'inizio di ciascun anno di corso la scuola comunica al Comitato tecnico scientifico il periodo di svolgimento dello stage.

Per quanto concerne il periodo di svolgimento degli stage si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 18 del "Quadro di indirizzi".

Gli stage sono regolati da convenzioni, concordate di volta in volta fra la Scuola e le aziende editoriali e non possono svolgersi presso quelle aziende per le quali il ministero del Lavoro abbia dichiarato lo stato di crisi o di ristrutturazione: tale divieto permane per l'intera durata del provvedimento ministeriale. Il divieto è esteso alle società in liquidazione o in stato di crisi ai sensi della legge fallimentare.

Gli allievi, in quanto praticanti, sono tenuti al rispetto delle relative norme contrattuali e deontologiche e non potranno in alcun caso sostituirsi a un giornalista per qualsiasi motivo assente o coprire vuoti d'organico.

Gli allievi possono firmare o andare in voce o video soltanto eccezionalmente e comunque sotto la diretta responsabilità del direttore della testata presso la quale si svolge lo stage.

Durante il biennio formativo, gli allievi non potranno avere contratti di lavoro, né giornalistici né di altro genere. Le eventuali collaborazioni giornalistiche dovranno essere autorizzate dal direttore della testata e saranno svolte fuori dall'orario e dai locali della scuola.

Al termine di ogni stage, ciascun allievo redige una relazione dettagliata sull'attività svolta all'interno delle testate ospitanti. La scuola trasmette le relazioni al Consiglio regionale competente e al Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Articolo 10

Disposizioni disciplinari

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili a cura del Comitato di Direzione, le disposizioni disciplinari vigenti per gli studenti della LUISS Guido Carli.

Tutti gli studenti della Scuola sono protetti, per l'intero biennio, da una polizza assicurativa pagata dall'Università.

Articolo 11

Tasse e contributi

La quota biennale di frequenza e le modalità di corresponsione sono stabilite per ogni biennio dal Comitato Esecutivo, su proposta del Comitato di Direzione sentito il parere dell'Ordine dei giornalisti del Lazio.

Il regolare versamento dei ratei è condizione indispensabile per la frequenza dei corsi, per sostenere gli esami di profitto e la prova finale e per usufruire di stage di esperienza e pratica presso le aziende, stabiliti sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla LUISS Guido Carli con le aziende medesime.

Il Comitato di Direzione decide in maniera insindacabile, su domande motivate, il ritiro dello studente dalla Scuola. Le domande pervenute oltre i tre mesi dall'inizio del biennio non esonerano dal versamento di tutti i ratei previsti dell'intero corso.

L'interruzione della frequenza e la non presentazione agli esami non esonerano dal pagamento regolare delle tasse e dei contributi dell'anno accademico in corso.

L'interruzione di frequenza, la non presentazione agli esami, l'omissione di pagamento delle tasse e contributi o un giudizio sfavorevole agli esami di profitto o relativo allo stage sono motivi sufficienti per rifiutare, da parte del Comitato di Direzione, l'iscrizione all'anno accademico successivo.

Articolo 12

Borse di studio

Le Borse di studio possono essere attribuite dalla LUISS Guido Carli, da soggetti pubblici e privati.

La Scuola garantisce un numero di borse di studio equivalenti alla percentuale indicata nell'art. 5 del "Quadro di indirizzi" sulla totalità delle quote biennali.

L'assegnazione delle Borse di studio eventualmente offerte da terzi, su proposta del Direttore, avverrà a giudizio insindacabile del Comitato di Direzione, sentito il parere dei tutor sulla base della posizione in graduatoria dei praticanti, delle loro attitudini personali, del loro comportamento e del rispetto del regolamento.

Sarà tenuto conto della volontà espressa dagli erogatori delle Borse di studio nei bandi di cui verrà data comunicazione. Le Borse di studio ed altri eventuali premi e riconoscimenti ottenuti dai praticanti durante il biennio non sono cumulabili.

Per l'attribuzione delle Borse è necessario aver seguito almeno il 90% delle lezioni e sostenuto tutti gli esami.

L'erogazione delle Borse non esonera dall'obbligo del versamento delle tasse e contributi alla scadenze prefissate

L'attribuzione delle borse di studio viene effettuata tramite bandi di concorso emessi sulla base della normativa vigente.

Articolo 13

Autonomia didattica

Per quanto concerne l'autonomia didattica, la scelta dei docenti e dei tutor di laboratorio si fa riferimento all'artt.15 e 21 del "Quadro di indirizzi".

Corsi propedeutici

Al fine di assicurare una base culturale omogenea sono previsti corsi propedeutici di diritto, economia, storia, sociologia e statistica e verifiche periodiche come stabilito dal "Quadro di indirizzi".

Esami

Tutti gli iscritti sono tenuti a sostenere gli esami al termine dei corsi nelle varie sessioni.

Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi con eventuale lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.

In ciascuna sessione lo studente, in regola con la posizione amministrativa, può sostenere tutti gli esami nel rispetto del piano degli studi e degli accertamenti di frequenza eventualmente previsti.

Prova finale

Al termine del biennio, superati gli esami di profitto, si svolge una prova finale, consistente nella discussione di un servizio giornalistico, su un argomento attinente ad una disciplina nella quale lo studente abbia sostenuto l'esame. Il servizio giornalistico dovrà manifestare la maturità critica, letteraria, tecnico-scientifica corrispondente alla figura culturale e professionale del giornalista e dovrà essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. L'argomento viene assegnato allo studente da un docente che sarà garante del lavoro e seguirà lo studente nella preparazione del servizio. Il voto della prova finale, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla Commissione, su proposta del relatore. Nell'attribuire il voto si tiene conto della media degli esami. La lode viene proposta dal relatore e deve essere approvata all'unanimità. La prova finale deve essere sostenuta al termine del secondo anno. Lo studente che non si presenti alla prova finale, salvo certificati motivi di salute, perde il diritto di discutere la dissertazione e di conseguire il diploma. Gli può essere rilasciato solo un certificato di frequenza e di profitto per gli esami sostenuti.

Pratica giornalistica

La pratica giornalistica si svolge con l'ausilio di un sistema editoriale di videoscrittura e videocomposizione e di uno studio radio e televisivo e trova completamento nelle Testate di *Reporter nuovo* e *Reporter nuovo online*, regolarmente registrate presso il Tribunale Civile di Roma.

Articolo 14

Gestione e controllo amministrativo

La gestione e il controllo amministrativo e contabile della Scuola sono di competenza della LUISS Guido Carli.

Una percentuale del fatturato conseguito dalla Scuola di Giornalismo, determinata dal Comitato Esecutivo in riferimento a master e corsi di perfezionamento, è destinata alla copertura dei costi indiretti di struttura.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Comitato Esecutivo della LUISS Guido Carli.